



COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti urbani

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. del 31/05/2022

INDICE

- Articolo 1: Definizioni
- Articolo 2: Finalità e caratteristiche degli orti urbani
- Articolo 3: Proprietà del terreno e delle strutture e durata della concessione
- Articolo 4: Affidamento degli orti
- Articolo 5: Criteri per la determinazione della graduatoria
- Articolo 6: Affidatario dell'orto
- Articolo 7: Assicurazione
- Articolo 8: Principi di solidarietà
- Articolo 9: Diritto dei familiari
- Articolo 10: Rinuncia dei singoli ortisti
- Articolo 11: Assemblea degli ortisti
- Articolo 12: Comitato di Gestione orti
- Articolo 13: Attività del Comitato di Gestione orti
- Articolo 14: Coltivazioni e divieti
- Articolo 15: Uso dei beni in concessione
- Articolo 16: Obblighi del Concessionario
- Articolo 17: Gestione dei rifiuti
- Articolo 18: Uso dell'acqua
- Articolo 19: Orario di accesso
- Articolo 20: Quota di gestione
- Articolo 21: Attrezzature
- Articolo 22: Aree riservate
- Articolo 23: Parcheggi
- Articolo 24: Accesso agli animali domestici o da compagnia
- Articolo 25: Acquisti collettivi
- Articolo 26: Manutenzione
- Articolo 27: Disposizioni integrative
- Articolo 28: Controversie
- Articolo 29: Dimissioni del Comitato di Gestione Orti
- Articolo 30: Sottoscrizione del Regolamento
- Articolo 31: Divieti
- Articolo 32: Revoca della concessione
- Articolo 33: Recesso

Articolo 1: Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

a) Complesso di orti:

struttura di proprietà pubblica (o di proprietà privata ceduta in uso al Comune) che raggruppa l'insieme degli orti ed è gestita da un'Associazione, Fondazione o altra Istituzione di carattere privato che non persegue scopo di lucro, in modo unitario secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di Concessione.

b) Orti urbani:

appezzamenti di terreno, la cui superficie varia da un minimo di mq 40 a un massimo di mq 60, situati entro un "Complesso di orti", da cui l'assegnatario ottiene una produzione di fiori, frutti e ortaggi per se e per la propria famiglia.

c) Orti/giardini condivisi (community garden):

Appezzamenti di terreno situati nel territorio comunale destinati alla coltivazione collettiva, da cui discende la produzione di fiori, frutta e ortaggi. Prevale in essi la dimensione collettiva e partecipata. Considerata la dimensione collettiva, il giardino condiviso è già di per se un "Complesso di orti".

d) Orti didattici:

appezzamenti di terreno, situati nel territorio comunale, che assolvono essenzialmente lo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza e al piacere del coltivare la terra. In tali spazi i ragazzi sono guidati nello svolgimento delle attività teoriche e pratiche sul terreno. Gli orti didattici possono essere parte di un "Complesso di orti" più ampio.

e) Orti terapeutici:

appezzamenti di terreno, situati nel territorio comunale, dedicati alle coltivazioni ortofrutticole per l'integrazione di persone o gruppi svantaggiati (es. immigrati, giovani disoccupati, persone anziane, disabili, ect) in quanto promuovono e facilitano il loro inserimento nel tessuto sociale. Tali orti possono essere utili quale supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica, particolari disturbi e/o forme di disagio sociale. Gli orti terapeutici possono essere parte di un "Complesso di orti" più ampio.

f) Concessionario:

il soggetto cui l'Amministrazione Comunale ha affidato in concessione gratuita il complesso di orti urbani.

Articolo 2: Finalità e caratteristiche degli orti urbani

I terreni destinati a uso orti urbani, stante la loro principale e prevalente ubicazione, sono stati individuati e resi disponibili dall'Amministrazione Comunale per impegnare in via prevalente associazionismo e/o volontariato, anche in forma associata, ma anche singoli cittadini di ambo i sessi, con il fine di evitare l'isolamento e di incentivare i momenti di socializzazione e di incontro, di promozione, d'informazione, di didattica e di svago, scambio intergenerazionale, recupero di conoscenze connesse alla ruralità, sensibilità ambientale e sani stili di vita, nonché di rivitalizzare e recuperare il tessuto urbano e sperimentare forme di gestione condivisa di un bene comune.

Le porzioni di terreno e/o parti di esse sono destinate alla coltivazione domestica di ortaggi, erbe aromatiche, profumate, fiori, specie arbustive e arboree, ma anche endemiche e per la conservazione del germoplasma, con incentivazione, ove possibile di quelle specie autoctone tipiche dell'agricoltura domestica mediterranea e in particolare di quella toscana, nonché di alberi da frutto. Sono affidati in gestione alle persone di ambo i sessi, residenti nel Comune che mette a disposizione il terreno, con età non inferiore a 18 anni compiuti al momento della data di scadenza del bando pubblico di assegnazione.

Ogni singolo orto è destinato all'assegnatario e al suo nucleo familiare, secondo le modalità del presente Regolamento.

Articolo 3: Proprietà del terreno e delle strutture e durata della concessione

La proprietà del terreno e delle strutture del Complesso di Orti è, e rimane, del Comune di Castelnuovo Berardenga.

La durata della concessione è fissata in anni 6 (sei) a decorrere dalla data della stipula della concessione, entro i limiti previsti dalle direttive vigenti in materia.

La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Ente concedente apposita richiesta scritta, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo.

Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto.

Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'Ente concedente al concessionario uscente.

Articolo 4: Affidamento degli orti

L'affidamento degli orti, curato direttamente dal Concessionario previa preliminare verifica del Comune, avviene sulla base di una graduatoria che resta in vigore 5 (cinque) anni e che viene determinata con i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 5.

Il Comitato di Gestione Orti, di cui all'articolo 12, provvede ogni tre mesi al censimento dei lotti liberi e al loro successivo affidamento, seguendo l'ordine della graduatoria vigente.

In caso di esaurimento della graduatoria oppure alla sua naturale scadenza, il Concessionario pubblica un nuovo bando rivolto all'intera cittadinanza per l'assegnazione degli orti liberi.

Il Concessionario predispone e pubblica, anche sulla Banca della Terra, un avviso per la selezione dei cittadini interessati alla cura e coltivazione degli orti; l'avviso deve essere preliminarmente approvato dal Comune. Gli interessati presentano istanza con le modalità e secondo la tempistica stabilita dall'avviso.

Con l'istanza il richiedente solleva, fin da subito, il Comune da qualsivoglia responsabilità civile, penale, anche nei confronti di terzi, nessuna esclusa.

La valutazione delle istanze di assegnazione è effettuata da una Commissione, appositamente nominata, che sarà composta da almeno un rappresentante della Amministrazione Comunale.

E' escluso dalle procedure di affidamento degli orti, il 5% della superficie utile complessiva che rimane nell'esclusiva disponibilità del Comune, che ne indica l'assegnazione d'ufficio per esigenze istituzionali, per progetti e protocolli d'intesa con altri soggetti (fra cui scuole, Enti Pubblici, Asl, ecc...), presenti sul territorio comunale.

Articolo 5: Criteri per la determinazione della graduatoria

La graduatoria è redatta assegnando a ogni istanza un punteggio determinato attraverso i seguenti parametri:

CRITERIO	PUNTEGGIO
Età	40 punti per cittadini con età compresa tra i 18 e i 40 anni 35 punti per cittadini con età maggiore di 65 anni 25 punti per cittadini con età compresa tra i 41 e i 64 anni
Status occupazionale: disoccupati e/o esodati, di qualsiasi età anagrafica	15 punti

Status familiare	15 punti in presenza di due o più figli nel nucleo familiare
	10 punti in presenza di 1 figlio nel nucleo familiare
	10 punti in presenza di soggetti con invalidità riconosciuta nel nucleo familiare (ossia persone con disabilità e/o svantaggio ai sensi dell'art. 4 L. 381/91, comma 1)
	5 punti in caso di unico componente del nucleo familiare
Presenza in precedenti graduatorie per l'assegnazione di orti posti nello stesso comune	10 punti

In caso di parità di punteggio sono considerate favorite le istanze in base all'ordine di arrivo (data di protocollazione).

L'assegnazione degli orti ai richiedenti è effettuata secondo l'ordine della graduatoria delle domande e nel rispetto delle seguenti percentuali di distribuzione della superficie utile degli spazi orticoli:

TIPOLOGIA AFFIDATARI	PERCENTUALE ORTI
Cittadini con età compresa tra i 18 e i 40 anni	40%
Cittadini con età maggiore di 65 anni	30%
Cittadini con età compresa tra i 41 e i 64 anni	20%
Disoccupati e/o esodati, di qualsiasi età anagrafica	5%
TOTALE	95% (*)

(*) E' escluso dalle procedure di affidamento degli orti, il 5% della superficie utile complessiva che rimane nell'esclusiva disponibilità del Comune, che ne indica l'assegnazione d'ufficio per esigenze istituzionali, per progetti e protocolli d'intesa con altri soggetti (fra cui scuole, Enti Pubblici, Asl, ecc...), presenti sul territorio comunale.

Nel caso in cui non risulti possibile assegnare gli spazi orticoli nel rispetto delle percentuali di cui sopra, per mancanza di richieste da parte di una o più delle categorie individuate, tali aree verranno affidate ai primi esclusi della graduatoria in vigore.

Ai fini della compilazione della graduatoria per l'affidamento dell'orto, il reddito non è preso in considerazione. Può essere affidato un solo orto per nucleo familiare.

Articolo 6: Affidatario dell'orto

Al momento dell'assegnazione dell'orto, e preliminarmente alla sua coltivazione, l'affidatario, denominato "ortista", deve diventare membro o socio del Concessionario di cui all'art.1, pena la revoca dell'assegnazione, con le modalità stabilite da Concessionario.

Agli ortisti viene consegnato dal Comitato di Gestione Orti, di cui all'articolo 12, un documento, denominato "Carta dell'orto", in cui, oltre a tutte le informazioni, le indicazioni e le generalità dell'ortista, è riportato il numero dell'orto affidato. Tale documento deve essere sempre esibito su richiesta dei membri del Comitato di Gestione Orti e di chi è preposto alla vigilanza nel Complesso di Orti.

L'orto non è di proprietà esclusiva del singolo ortista né di alcun membro della famiglia del medesimo; non è cedibile sotto alcuna forma, è affidato a titolo provvisorio e in qualsiasi momento, su comprovata necessità di pubblico interesse e su richiesta diretta dell'Amministrazione Comunale, il titolo può essere revocato.

Qualora, a seguito di verifiche e di controlli da parte del Comitato di Gestione Orti, risultasse che l'ortista utilizza in maniera abusiva, a orto e/o ad attività riconducibili a queste, ovvero di coltivazione domestica per usi ortivi, un altro terreno ricadente nel territorio toscano, il Comitato di Gestione Orti provvede a comunicarlo al concessionario che disporrà la revoca dell'assegnazione.

Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli ortisti assegnatari, eventualmente insieme al coniuge/convivente, in affidamento congiunto; in questo caso anche il coniuge/convivente deve essere membro o socio del concessionario.

Su richiesta scritta, e successivamente all'autorizzazione del Comitato di Gestione Orti, anche un altro familiare può contribuire alla conduzione dell'apezzamento, ma sempre ed esclusivamente con la presenza dell'affidatario stesso.

In caso di cambio di residenza in altro Comune, l'assegnatario decade immediatamente dall'assegnazione dell'orto affidato.

Articolo 7: Assicurazione

La concessione al soggetto gestore (concessionario), di cui all'articolo 1 comporta per il concessionario l'attivazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, atti vandalici, incendio, scoppio e fulmine per una durata pari alla durata della concessione.

Il concessionario inoltre è tenuto ad attivare una polizza assicurativa a copertura dei singoli assegnatari che lavorano negli orti, nonché degli avventori negli orari stabiliti per l'apertura della struttura al pubblico. Il concessionario, attraverso il Comitato di Gestione Orti di cui al successivo articolo 12, può definire, nell'ambito della quota annua associativa, di cui all'articolo 20, l'importo del costo dell'assicurazione individuale da porre a carico del singolo ortista. Tale importo può tener conto anche della presenza del coniuge/convivente o di altri familiari debitamente autorizzati alla conduzione dell'apezzamento secondo quanto stabilito dall'articolo 6.

Articolo 8: Principi di solidarietà

In caso di assenza per brevi periodi o per malattia, comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, non frazionabili e non prorogabili, validi esclusivamente e una sola volta nel periodo di validità della graduatoria, l'affidatario, dopo aver informato il Comitato di Gestione Orti, può indicare allo stesso un collaboratore temporaneo, anche non familiare, per la conduzione dell'orto nel rispetto di principi solidaristici. Trascorsi 180 giorni sarà considerato rinunciatario se non riprende l'attività.

Articolo 9: Diritto dei familiari

È possibile, su richiesta, effettuare l'assegnazione congiunta dell'area a orto a entrambi i coniugi/conviventi, sempre nel rispetto del vigente regolamento, residenti ambedue nel Comune e già iscritti quali membri o soci del Concessionario.

In caso di decesso dell'affidatario è consentito al coniuge/convivente superstite, qualora non avesse fatto richiesta dell'assegnazione congiunta, chiedere l'affidamento dell'orto sempre alle condizioni di cui sopra, il tutto entro e non oltre 6 mesi dalla data di decesso dell'affidatario.

Articolo 10: Rinuncia dei singoli ortisti

Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta al Comitato di Gestione, per consentire al concessionario di procedere con un nuovo affidamento sulla base della graduatoria in vigore o con la pubblicazione di un nuovo bando in caso di graduatoria esaurita.

Il Comitato di Gestione Orti, qualora costati che l'affidatario non coltiva il proprio orto per tre mesi consecutivi senza comprovati e/o evidenti motivi, che esulano dalle eventuali avverse condizioni meteorologiche, convoca l'assegnatario affinché si presenti entro 15 giorni dal ricevimento della convocazione e/o a fornire debite spiegazioni; in caso di mancata presentazione o di spiegazioni ritenute non sufficienti il Comitato di Gestione Orti provvede a comunicarlo al concessionario che disporrà la revoca dell'assegnazione.

Articolo 11: Assemblea degli ortisti

L'assemblea degli ortisti è formata dagli affidatari degli orti; tutti gli ortisti possono partecipare all'assemblea con diritto di parola e di voto all'assemblea stessa; un'ortista, in caso d'impossibilità alla partecipazione può delegare un altro ortista, che non può comunque rappresentare più di una delega.

I compiti dell'assemblea sono:

- eleggere il Comitato di Gestione Orti;
- approvare il programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria su proposta del Comitato di Gestione Orti;
- approva la quota annuale di gestione a carico degli ortisti su proposta del Comitato di Gestione Orti;
- approvare il rendiconto delle attività predisposto dal Comitato di Gestione Orti.

L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno:

- entro il mese di novembre: per approvare, in sede di previsione, il programma delle attività per l'anno successivo;
- entro il mese di aprile: per approvare, in sede di consuntivo, il rendiconto dell'anno precedente.

Delle sedute dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere al competente Ufficio comunale.

L'assemblea degli ortisti è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione Orti che la presiede; la convocazione deve essere trasmessa anche al Comune concedente.

Alle assemblee può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale.

L'assemblea è convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli ortisti.

Articolo 12: Comitato di Gestione Orti

Il Comitato di Gestione Orti è l'organismo che ha il compito di coordinare la gestione degli orti e costituisce il referente per il concessionario e il Comune concedente.

La convocazione alle riunioni del Comitato di Gestione Orti deve essere inviata anche al Comune concedente; alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale.

Il Comitato di Gestione Orti è formato da un minimo di cinque fino a un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea degli ortisti, esclusivamente fra gli affidatari degli orti, con le modalità decise dall'assemblea. Almeno due membri devono essere rappresentati del Consiglio Direttivo del concessionario e da questo delegati con funzione di rappresentanza.

Il Comitato di Gestione Orti dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, che ne svolge le veci in caso di assenza, il Segretario e il Tesorierie.

Articolo 13: Attività del Comitato di Gestione Orti

Il Comitato di Gestione Orti, al fine di coordinare la gestione complessiva delle attività realizzate dagli ortisti, attua le seguenti attività:

- Redige e propone all'assemblea degli ortisti il programma d'interventi per la manutenzione delle aree comuni (parcheggi, vialetti, aiuole, ingressi, accessi, piazzole, spazi comuni scoperti e coperti, sentieri, siepi, fossi, strutture, infrastrutture e attrezzature di servizio varie), preliminarmente concordato con il Concessionario;
- Redige e propone all'assemblea il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente;

- Concorda con il Concessionario l'importo della quota annuale di gestione a carico di ogni ortista per le spese generali di funzionamento e per l'assicurazione individuale e lo propone all'assemblea degli ortisti, provvedendo successivamente alla riscossione e al trasferimento al concessionario delle quote concordate;
- Predisporre, registra e consegna agli ortisti la "Carta dell'orto" nella quale, oltre a tutte le informazioni, le indicazioni e le generalità dell'ortista, è riportato il numero dell'orto affidato;
- Redige il calendario d'interventi, decisi dall'assemblea, con specificati gli incarichi agli ortisti che, senza eccezione alcuna, sono tenuti a dare la loro collaborazione alla realizzazione del programma stabilito dall'assemblea, secondo le modalità indicate dal Comitato di Gestione Orti;
- Gestisce d'intesa con il Concessionario e con l'Amministrazione Comunale iniziative di aggiornamento, di didattica, a carattere sociale, di aggregazione e di riqualificazione a favore degli ortisti ma anche della cittadinanza;
- Provvede periodicamente, almeno ogni tre mesi, al censimento dei lotti liberi, comunicando le disponibilità al concessionario per il successivo affidamento seguendo l'ordine della graduatoria in vigore;
- Vigila sulla corretta gestione degli orti e degli spazi comuni;
- Regola l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica, nonché lo smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;
- Concorda e definisce con il Concessionario eventuali aspetti non previsti nel presente Regolamento, previa intesa con il Comune.

Articolo 14: Coltivazioni e divieti

Tutti i tipi di coltivazione devono rimanere nei limiti dell'area affidata. La piantagione di alberi da frutto e di alto fusto in generale, nonché di vite o di altri arbusti le cui dimensioni a partire da terra possono essere superiori a 2,00 metri di altezza, è consentita solo in aree comuni, precedentemente individuate dal Comitato di Gestione Orti, e comunque ubicate in modo da evitare possibili danni alle colture derivanti dal troppo ombreggiamento, caduta di frutti e di rami. È vietato vendere i prodotti ricavati dall'orto, salvo indicazioni specifiche definite dal concessionario e dal Comitato di Gestione Orti e preliminarmente approvate dal Comune.

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente su questi pertanto è vietato l'uso dei concimi chimici e dei prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.), che possano arrecare danno all'ambiente. E' altresì consentito usare concimi e antiparassitari registrati per la coltivazione biologica. L'uso dei prodotti vietati comporterà la revoca dell'assegnazione.

Sono assolutamente consigliate, le coltivazioni di specie autoctone o endemiche. Sono tassativamente vietate le coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM). Il Comitato di Gestione Orti, in accordo con il concessionario, può adibire e riservare un'area del Complesso di orti per la coltivazione del germoplasma di specie o varietà in via di estinzione o per la realizzazione di orti speciali, individuando fra gli ortisti il personale addetto alla gestione. Gli ortisti sono tenuti a tenere in ordine il proprio orto, pulito da erbacce e residui di coltivazioni, anche se temporaneamente non coltivato; gli ortisti devono altresì mantenere le fosse di scorrimento delle acque piovane pulite da qualsiasi genere di oggetti che ne possano ostacolare il regolare deflusso, da erbacce e dalla terra, anche in collaborazione con gli ortisti confinanti.

Gli orti devono essere sgombri da qualsiasi tipo di materiale, comprese bottiglie e buste di plastica; è assolutamente vietato erigere e/o posizionare costruzioni non autorizzate di capanni e similari, anche se di piccole dimensioni.

Sono consentite solo piccole serre non più alte di 20/30 centimetri. In caso d'inadempienza delle suddette prescrizioni il Comitato di Gestione Orti può chiedere al concessionario di revocare l'affidamento all'ortista, così come può essere revocata l'assegnazione a coloro che non collaborano o addirittura intralciano la realizzazione del programma stabilito

dall'assemblea. La richiesta di revoca sarà trasmessa al concessionario dopo un avviso verbale e due avvisi di diffida, scritti, da parte del Comitato di Gestione Orti; il concessionario deciderà l'eventuale sospensione o la revoca dell'assegnazione.

Art. 15: Uso dei beni in concessione

E' vietato mutare la destinazione d'uso del bene, pena la revoca immediata della concessione. Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga a osservare e a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti in materia di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente concedente e impegnandosi a rilevarlo indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone e alle cose per la mancata osservanza degli stessi.

Il Concessionario è tenuto a custodire e a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo alla sostituzione o riparazione di suppellettili, arredi e attrezzature in dotazione e risultanti da apposito verbale di consistenza, alle quali vengano arrecati danni o soggette a normale usura; è espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'Ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti. Le migliorie e innovazioni di qualsiasi natura eventualmente apportate dal Concessionario, rimangono di diritto acquisite al Comune senza che questi possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie del bene. In caso d'inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.

Il Concessionario riconosce all'Ente concedente, il diritto di accedere al bene concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso, in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene.

L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.

Art. 16: Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna e si obbliga:

- 1) alla manutenzione ordinaria del bene per tutta la durata della concessione;
- 2) a effettuare la manutenzione straordinaria solo se autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- 3) a non eseguire alcun intervento sul bene senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente concedente;
- 4) ad attuare quanto proposto nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione;
- 5) a risarcire all'Ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- 6) a presentare all'ente concedente entro la fine del mese di Febbraio di ogni anno, una relazione scritta riportante la descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente. La ripetuta presentazione in ritardo della relazione rispetto alla data sopra indicata o la mancata presentazione può essere causa di revoca dell'atto di concessione;
- 7) a concedere in uso gli orti attraverso un bando pubblico e secondo le modalità contenute nel presente "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti urbani".

Articolo 17: Gestione dei rifiuti

Per la raccolta dei rifiuti il Comitato di Gestione Orti predispone adeguati contenitori, atti a raccogliere in maniera differenziata gli stessi e, in particolare, gli scarti ortivi che possono essere compostabili; qualsiasi altra procedura codificata di riciclo degli scarti vegetali dovrà essere concordata e successivamente autorizzata dall'assemblea, il tutto nell'ottica delle buone pratiche di smaltimento rifiuti.

Articolo 18: Uso dell'acqua

L'acqua è riservata per l'innaffiamento degli orti, salvo differenti disposizioni da parte dell'Amministrazione comunale. L'eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al senso di responsabilità degli ortisti, oltre che all'attenta vigilanza del Comitato di Gestione Orti.

Articolo 19: Orario di accesso

L'orario di accesso agli orti, sia per gli ortisti che per la cittadinanza, è stabilito dal Comitato di Gestione Orti in base alle stagioni e alla disponibilità dei soci volontari e dovrà essere rispettato da tutti, salvo diversa disposizione del Comune e/o del soggetto concessionario.

Articolo 20: Quota di gestione

Gli ortisti sono tenuti al pagamento semestrale anticipato della quota di gestione comprensiva delle spese di utenza, assicurazione e varie. La quota è stabilita ogni anno dall'assemblea degli ortisti su proposta del Comitato di Gestione Orti e preventivamente concordata con il Concessionario. La quota deve essere versata entro il termine fissato; sarà revocato l'affidamento a tutti coloro che non saranno in regola con i pagamenti delle quote semestrali.

Eventuali economie che dovessero risultare a consuntivo dell'anno di attività dovranno essere impiegate per il miglioramento e per la manutenzione delle aree e delle attrezzature comuni, nonché per il miglioramento e il rafforzamento delle attività di socializzazione e aggregazione tra gli affidatari.

Articolo 21: Attrezzature

Dopo l'uso, gli attrezzi agricoli a uso manuale (zappe, vanghe, picconi, carriole e simili), devono essere puliti e rimessi negli appositi depositi. Eventuali attrezzi a motore e/o elettrici, facenti parte della dotazione comune decisa dal Comitato di Gestione Orti, devono essere utilizzati secondo le modalità decise dal medesimo.

Articolo 22: Aree riservate

La quota di superficie utile complessiva nella disponibilità del Comune, che ne indica l'assegnazione d'ufficio per esigenze istituzionali, per progetti e protocolli d'intesa con altri soggetti (fra cui scuole, Enti Pubblici, Asl, ecc...), così come stabilito all'articolo 4, è utilizzata nel rispetto del presente Regolamento e con l'obiettivo di favorire processi inclusivi e di socializzazione/collaborazione con gli ortisti; nel caso di soggetti con particolari fragilità e necessità, la conduzione dell'orto può essere vincolata alla presenza di figure professionali di sostegno, quali assistenti sociali e/o loro collaboratori, educatori, mediatori, ecc... che potranno accedere al Complesso di Orti negli orari di apertura agli ortisti previo accordo con il Comitato di Gestione Orti.

In assenza di destinazione da parte del Comune il Concessionario, d'intesa con il Comitato di Gestione Orti, può assegnare in via temporanea la gestione di tali superfici agli ortisti interessati, fermo restando che tale superficie deve essere immediatamente liberata su richiesta del Comune al momento della necessità.

Articolo 23: Parcheggi

Auto, moto, motorini, biciclette, mezzi a motore e/o elettrici, devono essere parcheggiati negli spazi consentiti e, a tal fine, previsti nel progetto dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 24: Accesso agli animali domestici o da compagnia

All'interno del Complesso di Orti è vietato far entrare cani senza guinzaglio (di lunghezza non superiore a 1,00 metro e non estendibile) e senza museruola. Il proprietario deve altresì evitare che il proprio animale da affezione provochi danni alle strutture comuni e alle singole coltivazioni.

Articolo 25: Acquisti collettivi

Al fine di favorire gli ortisti per l'acquisto di materiale, attrezzi, semi, concimi e quant'altro necessario, nonché per velocizzare le tempistiche e la qualità del materiale e della strumentazione acquistata il Comitato di Gestione Orti può disporre acquisti collettivi.

Articolo 26: Manutenzioni

Le spese relative alla manutenzione straordinaria del Complesso di Orti sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che si riserva di valutare volta per volta quale tipologia d'intervento eseguire, anche in base alle risorse economiche disponibili in bilancio. Il Concessionario, in accordo con il Comitato di Gestione Orti, presenta al Comune eventuali interventi di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per la prosecuzione o l'ampliamento dell'attività.

Le spese relative alla manutenzione ordinaria del complesso di Orti (quali la manutenzione del verde, dei vialetti, dell'impianto d'irrigazione, la pulizia dell'area e delle fossette di scolo, la sistemazione delle recinzioni di delimitazione perimetrale del complesso, i cancelli d'ingresso, le parti comuni coperte e scoperte, ecc...) sono obbligatorie e a carico del concessionario e del Comitato di Gestione Orti.

Articolo 27: Disposizioni integrative

Il Comitato di Gestione Orti, in accordo con il concessionario e previa approvazione dell'Assemblea degli ortisti, propone disposizioni e comportamenti integrativi al presente Regolamento che comunque non possono essere in contrasto con lo stesso.

La proposta di modifica del Regolamento è trasmessa all'Amministrazione Comunale che, previa valutazione e verifica del rispetto degli obiettivi dell'iniziativa, la approva o la respinge con proprio atto. Il nuovo Regolamento, se approvato dal Comune, entra in vigore a partire dalla data dell'atto di approvazione del Comune.

Articolo 28: Controversie

È costituita una Commissione composta dal Presidente del Comitato di Gestione Orti, da un membro del Consiglio Direttivo del concessionario e da un rappresentante del Comune.

La Commissione ha il compito di esaminare e di decidere in merito ai comportamenti e alle controversie insorte nella gestione degli orti, nonché in merito al rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

Qualora si verificano furti, atti di vandalismo, aggressioni, con minacce verbali o fisiche da parte di ortisti il Presidente del Comitato di Gestione Orti, previo accertamento e fatte salve le prerogative di Legge, provvede alla sospensione cautelare degli interessati, in attesa della decisione adottata dalla Commissione di cui al presente articolo. Le decisioni adottate dalla Commissione sono inappellabili e sono trasmesse al Concessionario e al Comune per i conseguenti adempimenti.

Articolo 29: Dimissioni del Comitato di Gestione Orti

Il Comitato di Gestione Orti si considera dimissionario quando si dimette almeno un terzo dei suoi membri. Il Comitato di Gestione Orti rimane comunque in carica fino all'elezione del nuovo Comitato.

In caso di dimissioni del Comitato di Gestione Orti, il Presidente convoca, entro 30 giorni, l'assemblea degli ortisti per l'elezione del nuovo Comitato di Gestione Orti, con le modalità stabilite dall'articolo 11.

Qualora si dimetta un numero inferiore ad un terzo dei membri del Comitato di Gestione Orti, i membri dimissionari sono sostituiti dai primi candidati non eletti in base al numero di voti ricevuti.

Articolo 30: Sottoscrizione del Regolamento

Al momento dell'assegnazione del terreno gli ortisti sono tenuti a prendere visione del presente

“Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti urbani” e a sottoscriverlo per l’accettazione integrale di quanto in esso contenuto

Art. 31: Divieti

E’ fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l’uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso pena la revoca immediata della concessione, eccetto quanto espressamente previsto nel “Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti”.

E’ altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.

Art. 32: Revoca della concessione

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso, o il concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di gestione presentato ai fini dell’aggiudicazione;
- a seguito di verifica non siano stati effettuati le opere e gli interventi previsti nel progetto di gestione presentato a base della concessione;
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi in difformità al “Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti urbani”;
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione;
- qualora il concessionario non presenti o presenti in ritardo per due anni consecutivi, rispetto ai tempi indicati nel presente atto, la relazione “consuntiva” dell’attività dell’anno precedente;
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di copertura assicurativa.

L’Ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul bene, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione, dando preavviso di sei mesi senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 33: Recesso

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta, da inviarsi all’Ente concedente almeno sei mesi prima.